

Codice A1816B

D.D. 26 maggio 2020, n. 1388

R.D. 523/1904 - P.I. 6245 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di modifica delle opere di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico nel rio Luvia in Comune di Garessio (CN) - Richiedente: Società INDAR S.r.l con sede in Pinerolo (CN). Proroga autorizzazione idraulica assentita con D.D. 1956/A1816A del 04/06/2019 Richiedente: Società INDAR s.r.l.



ATTO N. DD-A18 1388

DEL 26/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 6245 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di modifica delle opere di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico nel rio Luvia in Comune di Garessio (CN) – Richiedente: Società INDAR S.r.l con sede in Pinerolo (CN).

Proroga autorizzazione idraulica assentita con D.D. 1956/A1816A del 04/06/2019

Richiedente: Società INDAR s.r.l.

In data 18/05/2020, la Società INDAR s.r.l., con sede in Pinerolo, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizza Idraulica n. 6245 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D.1956/A1816A del 04/06/2019 per la realizzazione di lavori di modifica delle opere al servizio della derivazione di acqua pubblica n.5852 ad uso energetico dal rio Luvia in Comune di Garessio, autorizzate con D.D. 815/A1816A del 21/03/2017 (P.I.5659).

Preso atto che la Società INDAR s.r.l., con sede in Pinerolo, ha iniziato i lavori in data 25/10/2019, che, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID – 19, il cantiere dei lavori è stato sospeso e che allo stato attuale le lavorazioni stesse non sono ancora concluse determinando l'impossibilità di ultimazione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione idraulica.

Preso atto che le condizioni non sono mutate rispetto alle condizioni originarie.

Considerato che i lavori in argomento rimangono quelli indicati nella precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 1956/A1816A del 04/06/2019.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 04/06/2020, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Luvia.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 616/1977 art. 89 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- L.R. n. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- L.R. n. 23/2008 art. 17;
- vista la D.D. n. 1956/A1816A del 04/06/2019

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 04/06/2020, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 1956/A1816A del 04/06/2019.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D.1956/A1816A del 04/06/2019, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe